

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori IULIANO, BESSO CORDERO, NAPOLI Roberto, FUMAGALLI CARULLI, ALBERTINI, BERNASCONI, BUCCIARELLI, CAPALDI, D’ALESSANDRO PRISCO, DANIELE GALDI, DE MARTINO Guido, DI ORIO, DONDEYNAZ, FOLLIERI, LAURIA Baldassare, MANIS, MARINI, MARINO, MICELE, MIGNONE, MUNDI, MURINEDDU, POLIDORO, RESCAGLIO, SARACCO, SARTORI, STANISCA e VELTRI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 OTTOBRE 1999

—————

Disposizioni in materia di permessi  
degli amministratori locali

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende ovviare ad una situazione gravosa che si verifica a carico dei comuni, in particolare quelli più piccoli.

In seguito all'entrata in vigore della legge 3 agosto 1999, n. 265, che pure ha prodotto importanti innovazioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, questa tipologia di comuni si trova a dover fronteggiare oneri molto cospicui gravanti sui loro bilanci.

Con l'articolo 24 della predetta legge è stata infatti ridisegnata la disciplina dei permessi e delle licenze per i sindaci, gli assessori e i consiglieri di comuni e province, che siano lavoratori dipendenti ampliando il sistema delle garanzie per questi soggetti. Contemporaneamente però il comma 5 dell'articolo 24 ha posto l'onere per queste assenze dal servizio a carico dell'ente locale, stabilendo una procedura per il rimborso al datore di lavoro degli oneri complessivi. La disciplina precedente (articolo 4, quinto

comma, della legge 27 dicembre 1985, n. 816), prevedeva, invece, tale rimborso solo nel caso in cui l'amministratore locale fosse dipendente da soggetti privati o pubblici economici. La nuova legge stabilisce tale rimborso anche nel caso di sindaci, assessori, consiglieri appartenenti alle pubbliche amministrazioni.

Tale mutamento comporta un aggravio non indifferente per le finanze di molti piccoli comuni specie al sud per ragioni storiche e di assetti produttivi.

Con l'articolo 1 di questo disegno di legge si prevede che lo Stato restituisca agli enti locali con popolazione inferiore a diecimila abitanti, quanto da essi rimborsato alle diverse pubbliche amministrazioni, per gli oneri complessivi sopportati per le assenze dal servizio dei lavoratori, che siano sindaci presidenti, assessori e consiglieri. A questo fine è istituito un Fondo specifico presso il Ministero dell'interno.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

1. All'articolo 24 della legge 3 agosto 1999, n. 265, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Qualora i lavoratori siano dipendenti da pubbliche amministrazioni, gli enti con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti possono richiedere la restituzione di quanto rimborsato al datore di lavoro per le assenze dal servizio di cui al presente articolo, a valere sulle disponibilità del Fondo per la rappresentanza degli enti locali istituito presso il Ministero dell'interno, la cui dotazione è stabilita in lire 30 miliardi a decorrere dall'anno 2000».

### Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 30 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede per gli anni 2000 e 2001 mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

